

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amelia Torrice	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere
Dott. Glauco Zaccardi	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **5682/2014**:

tra
con domicilio in _____
con l'avv. _____
Reclamante principale
contro
_____, domiciliato in _____,
con l'avv. _____
Reclamata e reclamante in via incidentale
_____, domiciliato in _____,
con l'avv. BOFFOLI MADDALENA

Reclamata

OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92 avverso la sentenza n. 6750/2014 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro del 17.6.2014

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti

Fatto e motivi

- ✓ Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, del quale la redazione della sentenza costituisce segmento;
- ✓ Letto l'art. 132 n. 4 cpc;
- ✓ Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc;



Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, pronunciando sulle opposizioni riunite, proposte da _____ (operaio pulitore in servizio presso la Stazione della Metropolitana B di Roma Termini alle dipendenze della _____, appaltatrice del relativo servizio dall' _____) e dalla _____ avverso ordinanza ex articolo 1, comma 49 della legge 28 giugno 2012, n. 92, resa il 5.12.2013, ha:

- a) dichiarato l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dalla _____ al licenziamento intimato al _____ con lettera dell'8.8.2013;
- b) dichiarato risolto il rapporto tra le parti alla data dell'8.8.2013, condannando altresì la Cooperativa al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dall'8.8.2013;
- c) rigettato le domande proposte da entrambe le parti nei confronti dell' _____, committente dell'appalto del servizio al quale era addetto il _____.

Rilevato che la sentenza reclamata ha fondato le proprie statuizioni sulle seguenti ragioni.

- a) Non era fondata la doglianza di inesistenza del licenziamento perché *a non domino*, poiché la lettera di licenziamento, documento n. 4 del _____ e n. 8 dell' _____, benché non recante l'indicazione della persona fisica che l'aveva sottoscritta, proveniva dalla cooperativa attuale reclamata e la parte, costituendosi in giudizio, ne aveva fatto propria la paternità.
- b) Il recesso stesso non poteva considerarsi ritorsivo o discriminatorio, come invece lamentato dal lavoratore, non avendo sul punto questi allegato e provato che il motivo di ritorsione o discriminazione fosse stato determinante della volontà dell'azienda di interrompere il rapporto.
- c) Non aveva senso la verifica della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, poiché il licenziamento non vi aveva fatto cenno, essendo stato fondato solo sulla comunicazione, da parte della committente _____, del mancato gradimento del _____, circostanza che, ai sensi dell'art. 8.11 del Capitolato Speciale di Appalto (documento n. 7 del reclamante principale in primo grado), giustificava una richiesta di allontanamento del dipendente dell'appaltatrice.
- d) Identiche considerazioni valevano per la dedotta nullità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
- e) Non sussisteva, poi, la pure lamentata mancanza di motivazione del recesso, poiché, appunto, quest'ultimo alludeva al mancato gradimento della committente.



- f) Il licenziamento, pertanto, non poteva che essere qualificato come intimato per giustificato motivo oggettivo. Cosicché, non essendo sufficiente, al fine dell'onere di allegazione e prova posto a carico della datrice di lavoro, il mero richiamo alla circostanza di fatto che la committente avesse comunicato il mancato gradimento del _____, ma dovendo la cooperativa provare anche la fondatezza delle inadempienze dalle quali era stata originata la richiesta dell'_____, in difetto di qualsiasi elemento di prova al riguardo, il recesso era illegittimo.
- g) Sul piano della tutela applicabile, poiché non si versava in un'ipotesi di "manifesta insussistenza" del fatto addotto a giustificazione della misura espulsiva - essendo stato in ogni caso il mancato gradimento della committente comunicato - ai sensi del secondo periodo del comma settimo dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, competeva solo un indennizzo risarcitorio che, tenuto conto della durata del rapporto tra le parti, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, della condotta e delle condizioni delle parti, andava liquidato in 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- h) Non sussisteva, infine, la responsabilità solidale dell'_____, poiché né l'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, né l'art. 1676 c.c. chiamano il committente a rispondere di debiti risarcitori dell'appaltatore.

Rilevato che il reclamante principale censura la decisione gravata riproponendo le medesime doglianze già esaminate dal Tribunale, e sopra elencate con le lettere da a) a f), nonché concludendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione, ossia, per la declaratoria di inefficacia o nullità o annullamento del licenziamento, con conseguente condanna della _____ nell'ordine:

- 1) alla reintegrazione e al pagamento di tutte le retribuzioni, con un minimo di 5;
- 2) alla reintegrazione con condanna al pagamento di un indennizzo nella misura massima possibile di 12 mensilità;
- 3) alla condanna della cooperativa al pagamento di un indennità da 12 a 24 mensilità;
- 4) in ogni caso con condanna dell'_____ al risarcimento dei danni;
- 5) il tutto tenendo conto in ogni caso che l'ultima retribuzione globale di fatto lorda ammontava ad € 1.431,13).

Rilevato che _____, costituendosi nel presente grado di giudizio, _____ ha domandato dichiararsi inammissibile il reclamo principale, ai sensi dell'art. 434 c.p.c. nel testo risultante in seguito alle modifiche introdotte con l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 134/2012, per mancata indicazione delle modifiche proposte alla ricostruzione offerta dalla sentenza



reclamata e per avere il rassegnato conclusioni di semplice richiamo a quelle già formulate con il ricorso in opposizione; nel merito ha concluso per il rigetto del reclamo principale e, in via incidentale, ha chiesto riformarsi la sentenza reclamata nel capo in cui ha dichiarato insussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. La medesima cooperativa, infine, ha chiesto in subordine dichiarare tenuta a manlevare la stessa .

Rilevato che , costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e in subordine ha chiesto la preventiva escussione della debitrice principale Fortuna I.

Ritenuto che, in ordine logico, debba essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del reclamo principale formulata dalla . In proposito, la Corte osserva che la formulazione letterale del comma 1 dell'art. 54 della legge n. 83/2012, induce ad escludere che il reclamo debba essere costruito nelle forme di cui all'art. 434, 1^a comma c.p.c. e, quanto ai procedimenti introdotti a far tempo dal 11 settembre 2012, nel testo sostituito dall'art. 54 comma 1 lett.c) bis del decreto legge 22.7.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134.

Nei commi da 58 a 60 dell'art. 1 della legge 92/2012 non vi è, infatti, alcun richiamo alle disposizioni codicistiche che descrivono il contenuto dell'atto di appello e della memoria di costituzione dell' appellato nelle controversie di lavoro (artt. 434 e 436 c.p.c.), diversamente da quanto invece è previsto per il giudizio di opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto: i commi 51 e 53 che richiamano, rispettivamente, i requisiti ed il regime di decadenza previsti negli artt. 414 e 416 c.p.c.

Il mancato richiamo delle disposizioni di cui agli artt 434 e ss. c.p.c. non consente, nondimeno, di escludere che la devoluzione debba rimanere circoscritta dai motivi di gravame e ciò perché il comma 59, affermando la regola generale della inammissibilità di nuovi mezzi di prova o documenti (derogabile solo nei casi in cui il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile), mira a garantire anche nella fase dell'appello la celerità del processo , che rimane, vale la pena di evidenziarlo, un processo per questa ragione deformalizzato .

D'altra parte, la natura di giudizio di impugnazione in senso stretto del procedimento che si apre con il *reclamo* non può essere negata ove si consideri che l'atto impugnatorio è rivolto nei confronti di una sentenza e non di un provvedimento cautelare, con la conseguenza ulteriore che dovrà farsi riferimento alla regolamentazione prevista per l'appello (regole generali e regole proprie delle controversie di lavoro) per le parti non espressamente disciplinate dalla legge (mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, appello incidentale).

In ogni caso questa Corte osserva che, così come costruito, il reclamo individua in maniera chiara e puntuale le ragioni delle doglianze e delle critiche formulate nei



confronti del provvedimento reclamato.

Ritenuto che, nel merito, debbano essere rigettati i primi due motivi del reclamo principale, con i quali si ripropongono le doglianze di inesistenza del licenziamento perché intimato *a non domino* e di nullità perché ritorsivo e discriminatorio.

Quanto al primo, le censure del [redacted] non scalfiscono la motivazione della sentenza reclamata, la quale ha correttamente osservato come la lettera dell'8.8.2013 provenisse dalla [redacted] e che la medesima cooperativa, costituendosi, avesse confermato la propria paternità del recesso. Non può, dunque, provenendo indubitabilmente il recesso dal datore di lavoro, fondatamente porsi una questione di ascrivibilità alla sfera della cooperativa attuale reclamata.

In ordine all'asserito carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento, vanno condivise le argomentazioni della sentenza gravata, la quale ha correttamente rilevato come non sia emerso alcun elemento di prova che il recesso fosse stato fondato esclusivamente su ragioni di ritorsione o discriminazione, tale non potendosi certamente qualificare il mancato gradimento da parte della committente. Non gradimento che non è stato formulato per ragioni attinenti la persona del [redacted], riconducibili ai fattori di rischio di cui ai decreti legislativi 215 e 216 del 2003, o per reazione a una condotta lecita del lavoratore, bensì, come si legge nella lettera di licenziamento, per le *“numerose inadempienze da parte sua circa lo svolgimento del servizio, atteso il mancato gradimento espresso nei suoi confronti da parte dell' [redacted]”*.

Disattese, quindi, le censure attinenti l'inesistenza e la nullità (per ritorsività o discriminatorietà) del licenziamento, l'esame delle ulteriori doglianze del reclamo principale e il reclamo incidentale della [redacted] devono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti intorno all'unica questione dell'inquadramento del licenziamento intimato in data 8.8.2013 tra le varie ipotesi contemplate dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012.

Sul punto, la motivazione della sentenza reclamata appare contraddittoria. Dopo avere, infatti, escluso che venisse in considerazione un'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, perché non invocati dalla datrice, la decisione gravata ha - sul punto senza specifica motivazione - affermato che, al contrario, si vertesse in ambito di giustificato motivo oggettivo, figura, però, anche quest'ultima, al pari di quelle escluse dal Tribunale, non richiamata dalla [redacted].

Inoltre, proprio il percorso logico utilizzato dal Tribunale per giungere alla negazione della sussistenza di un giustificato motivo obiettivo - che il Collegio pienamente condivide - avrebbe comportato, in realtà, la sussunzione della fattispecie nell'alveo della giusta causa.

La sentenza reclamata, infatti, ha affermato che sarebbe stato preciso onere della datrice di lavoro *“provare non tanto che la parte committente ha azionato la citata clausola di gradimento (il che nella fattispecie risulta documentalmente) e che non vi è*



altra unità produttiva in cui ricollocare il predetto (come invece affermato nell'ordinanza in questa sede opposta), quanto piuttosto, più a monte, che i fatti indicati nella richiesta di allontanamento siano effettivamente sussistenti."

Fatti che, come espressamente enunciato nella lettera di licenziamento, attenevano a "inadempienze" del lavoratore, quindi per definizione a violazioni dei suoi doveri contrattuali.

Il Tribunale, inoltre, ha anche aggiunto che la cooperativa avrebbe dovuto dare atto di avere effettuato accertamenti, invece non svolti, per verificare "la sussistenza in punto di fatto della condotta inadempiente".

Tale ricostruzione appare del tutto condivisibile, ma la qualificazione che ne consegue non è quella - sposata dalla sentenza reclamata - in termini di giustificato motivo obiettivo, bensì in chiave di giusta causa.

La stessa lettera di licenziamento, infatti, ha fatto esplicito riferimento a "segnalazioni da parte di addetti al controllo delle numerose inadempienze da parte sua circa lo svolgimento del servizio, atteso il mancato gradimento espresso nei suoi confronti da parte dell' stessa".

E' evidente, allora, perché fatto palese del senso delle espressioni utilizzate nel testo della lettera di licenziamento, come il licenziamento fosse stato comminato per la violazione di doveri contrattuali, posta a base del mancato gradimento, rispetto alla quale quest'ultimo rappresentava solo un effetto finale e non la causa dello scioglimento del vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.

Il recesso, allora, ha, nel caso di specie, natura ontologicamente disciplinare e, precisamente, attesa l'intimazione con efficacia immediata, senza rispetto del termine di preavviso, la fattispecie è quella del licenziamento per giusta causa.

La lettera di licenziamento (doc. 8 dell' in primo grado e 4 del reclamante principale in primo grado), infatti, faceva riferimento a "numerose inadempienze da parte sua" e richiamava la sospensione cautelare disposta a seguito delle segnalazioni da parte dell' comunicate con nota dell'1.8.2013.

La sospensione cautelare, a sua volta (doc. 2 del in primo grado), si limitava a richiamare la predetta nota dell' - senza esplicitare all'interessato quali fossero i fatti contestati - e, in ogni caso, la segnalazione della committente (doc. 7 del fascicolo dell' in primo grado) menzionava non meglio precisate "ripetute inadempienze riscontrate".

Sussiste, pertanto, la lamentata violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dedotta con il terzo motivo di reclamo, con il quale (pagina 14) si denuncia che il licenziamento non avrebbe esplicitato gli addebiti né indicato alcun inadempimento imputabile al .

La mancanza di uno specifico fatto contestato, munito di un minimo contenuto



informativo, tale da consentire l'enucleazione di una delineata fattispecie concreta oggetto di contestazione, comporta, ai fini della determinazione del regime applicabile l'insussistenza del fatto addotto come giusta causa di licenziamento.

La tutela applicabile, allora è quella di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dall'art. 1, comma.

Deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento del licenziamento intimato in data 8.8.2013, con condanna della [redacted] al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (quantificata quest'ultima dalla sentenza reclamata in € 1.431,13 mensili, con accertamento che non ha costituito oggetto di censure), in misura pari a 12 mensilità, atteso il lasso di tempo trascorso dal recesso dell'8.8.2013 alla data attuale.

Su tale importo competono interessi legali sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..

Deve, infine, essere rigettata ogni domanda nei confronti dell' [redacted], posto che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 e l'art. 1676 c.c. non contemplano la solidarietà del committente per le somme dovute a titolo risarcitorio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra [redacted] e le altre parti, mentre sono compensate tra [redacted] e [redacted] in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, considerato che il licenziamento, che si annulla con la presente sentenza, ha comunque trovato fattore causale nel mancato gradimento da parte dell'azienda committente, la quale, quindi, con la propria condotta ha concorso a dare causa alla lite.

P.Q.M.

In riforma della sentenza reclamata, annulla il licenziamento intimato dalla [redacted] con lettera dell'8.8.2013 e condanna la [redacted] alla reintegrazione di [redacted] nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari quest'ultima a € 1.431,13 mensili, oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente.

Rigetta le domande proposte nei confronti dell' [redacted].

Condanna la [redacted] al pagamento in favore delle altre parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi € 2.500 oltre 15% per spese forfettarie per il primo grado e in complessivi € 3.400 oltre 15% per spese forfettarie per il secondo grado, con distrazione quanto alle spese in favore del reclamante principale.



Roma, 31/03/2015

Il Consigliere estensore
Dott. Glauco Zaccardi

Il Presidente
Dott. Amelia Torrice

